

| | |
|--|---|
| <p>DECISIONE – PROG. N° 2/2022</p> <p>Approvata il 26 Gennaio 2022</p> <p>Copia</p> | <p>ASP AZALEA</p> <p>AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE</p> <p>D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342</p> <p>Amministratore Unico</p> |
| <p>OGGETTO: approvazione della Convenzione tra l’Azienda U.S.L. di Piacenza – Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e l’ASP Azalea per la Comunità Alloggio per la Salute Mentale “Il Giardino” via Pianello 100, Borgonovo Val Tidone (PC).</p> | |

L’anno **2022**, il giorno **26 Gennaio**, alle ore 16.00 nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore Unico della ASP AZALEA, nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n° 8 del 29/10/2020, nella persona del Signor FRANCESCO BOTTERI per la decisione inerente l’oggetto.

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il Direttore di ASP Azalea Mauro Pisani.

L’AMMINISTRATORE UNICO

CONSIDERATO che ASP Azalea gestisce dal 2017 la Comunità Alloggio per la Salute Mentale Il Giardino, destinata ad accogliere soggetti adulti con esiti di patologia psichiatrica, clinicamente stabilizzati, anche in fase di reinserimento, che presentano bisogni prevalentemente nell’area del supporto educativo, sociale e della riabilitazione di mantenimento, senza necessità di assistenza sanitaria continuativa a livello residenziale;

CONSIDERATO che, seppur in assenza di specifica convenzione, il principale committente per l’inserimento di utenti è risultato essere il Dipartimento di Salute Mentale (DSM-DP) dell’AUSL di Piacenza;

Accertato che il suddetto DSM-DP è interessato a convenzionare 15 dei 20 posti autorizzati della Comunità Alloggio Il Giardino;

VISTA l’allegata convenzione, composta da 4 articoli, in cui si provvedere a regolarizzare i rapporti fra AUSL di Piacenza ed ASP per il periodo 2021;

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

DECIDE

di approvare l’allegata convenzione tra AUSL Di Piacenza – Dipartimento Salute Mentale - e ASP Azalea per la gestione della Comunità Alloggio per la salute mentale il Giardino. L’accordo è in vigore dal 01.01.2021 e scade il 31.12.2021 con sanatoria del periodo compreso fra la data del 1° gennaio 2021 e la data di effettiva sottoscrizione del presente atto.

=====

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto.

Il Segretario
(F.to Mauro Pisani)

L’Amministratore Unico
(F.to Francesco Botteri)

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Emilia Romagna

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

(Costituita con Decreto del Presidente della Regione n. 566/23.6.1994)

Accordo tra l'Azienda U.S.L. di Piacenza – Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e l'ASP Azalea struttura "Il Giardino" via Seminò, 20 Borgonovo Val Tidone (PC) – Comunità Alloggio per disabili psichici.

Oggi diciotto del mese di gennaio dell'anno duemilaventidue presso la sede dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Via A. Anguissola 15;

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche - codice fiscale 9100250.033.7. - domicilio legale in Piacenza – via Anguissola, 15 - rappresentata dal Commissario Straordinario Ing. Luca Baldino nato a Milano il 19/07/1967;

E

L'ASP Azalea relativamente la Comunità Alloggio per la Salute Mentale "Il Giardino" via Pianello, 100 Borgonovo Val Tidone (PC), C.F. 91094630331 – P.I. 01538050335 in persona del suo legale rappresentante Dott. Francesco Botteri nato a Borgonovo Val Tidone il 11/04/1963, e di seguito denominata **"Comunità Alloggio"**;

Premesso

- che l'Ente pubblico, ai sensi della vigente legislazione, è preposto a trovare soluzioni che garantiscano a soggetti in situazioni socio-assistenziali, socio- sanitarie e socio-educative di grave disagio un contesto di vita e cura adeguato;
- che la finalità della suddetta Comunità Alloggio, come attribuitale dalla DGR 1423/2015, è di favorire la permanenza e la partecipazione attiva degli ospiti nella comunità di appartenenza, offrendo un servizio di ospitalità residenziale di carattere permanente o temporaneo rivolto a persone adulte con residua vulnerabilità e di promuovere la qualità della vita degli ospiti, in particolare attraverso un approccio di carattere educativo, al fine di sostenere il benessere fisico e materiale e lo sviluppo personale, l'autodeterminazione, l'inclusione sociale, le relazioni interpersonali, il benessere soggettivo della persona.
- che il servizio è rivolto persone adulte con esiti di patologia psichiatrica, clinicamente stabilizzati, che presentano bisogni prevalentemente nell'area del supporto educativo, sociale e del mantenimento delle abilità, in carico a servizi sanitari o socio-sanitari, che sviluppano una situazione di fragilità bio-psico-sociale o che perdono la propria autonomia all'interno di in un contesto abitativo, relazionale e sociale;
- che l'attività di cui trattasi è svolta in forma residenziale;
- che la Comunità Alloggio si avvale di personale con professionalità e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attività e inoltre utilizza la collaborazione di volontari, con comprovata esperienza e formazione nel campo psico-sociale, i quali supportano il suddetto personale nella presa in carico degli ospiti della Comunità Alloggio stessa;
- che la Comunità Alloggio garantisce assistenza diurna e notturna attraverso operatori con adeguata formazione;
- che la Comunità Alloggio ha a disposizione locali in regola con la normativa vigente ed una capacità ricettiva per i pazienti inviati dal DSM di massimo **15** persone adulte (18 – 65 anni);
- che la Comunità Alloggio è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento di cui alla DGR 564/2000;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Ammissione - Verifiche periodiche - Dimissione

L'ammissione nella Comunità Alloggio "Il Giardino" di Borgonovo Val Tidone è sempre concordata tra le parti e sottende un progetto individualizzato a cura dell'équipe referente del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (di seguito denominato DSM-DP) che ha in cura il soggetto inserito, in collaborazione attiva con il personale della Comunità Alloggio.

In tale progetto devono essere identificate e attivate le risorse disponibili del territorio per impostare un intervento congiunto (DSM-DP, MMG, Servizi Sociali del Comune di residenza, Enti di volontariato, ecc) che possano favorire il

recupero e il reinserimento sociale del soggetto come indicato dalla Delibera Regionale sul Budget di Salute (DGR 1554/2015).

Il progetto individuale deve indicare il periodo presunto di permanenza nell'Istituto e l'équipe inviante rimane referente per tutta la durata del progetto.

L'ammissione è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto educativo e di reintegrazione sociale e sulle regole di cui si richiede il rispetto.

Il servizio del DSM-DP che ha in carico il soggetto inserito, tramite la figura del case-manager del Cerchio Verde, verifica periodicamente l'andamento del progetto individuale e, nel caso, attiva il medico inviante per eventuali variazioni del progetto educativo, in accordo con il Coordinatore

della Comunità Alloggio, al fine di monitorare i risultati conseguiti e concordare congiuntamente l'eventuale conclusione del progetto stesso.

La durata della permanenza può essere pertanto prorogata a seguito di verifica periodica.

La dimissione dalla Comunità Alloggio può avvenire per le seguenti cause:

- Conclusione del progetto e/o contestuale ingresso in altra struttura idonea individuata dal DSM-DP / Servizi Sociali;
- Abbandono o auto dimissione;
- Perdita dei requisiti d'accesso;
- Non osservanza delle norme di regolamento della Comunità Alloggio;

In caso di allontanamento volontario o auto dimissione, la Comunità Alloggio si impegna a comunicarlo tempestivamente al servizio DSM-DP inviante e – nel caso che ciò avvenga in giorni prefestivi o festivi - a consegnare le eventuali terapie farmacologiche in atto, nel dosaggio utile fino al primo giorno di apertura dei Servizi.

La notizia della dimissione, a cura del servizio inviante, deve essere comunicata alla Comunità Alloggio con un preavviso di circa quindici giorni.

Art. 2

Rette

L'ammissione dei soggetti nella Comunità Alloggio avviene mediante l'invio del contratto per la realizzazione del progetto personalizzato socio-sanitario a cura del DSM-DP.

Nella comunicazione si evincerà la data di ingresso, la durata presunta del progetto e la quota percentuale attribuita a ciascun soggetto pagatore, sia esso pubblico o privato.

Il DSM-DP pertanto definisce la percentuale della retta concordata con il soggetto interessato e il Servizio Sociale di residenza, qualora la persona da inserire abbia problematiche sociali ed economiche.

La retta giornaliera è fissata in **€ 100** e comprende le seguenti prestazioni:

1. vitto e alloggio
2. servizi di lavanderia e stireria
3. accompagnamento per visite mediche specialistiche
4. garanzia di applicazione del progetto individualizzato;
5. rapporti con Servizi invianti (relazioni periodiche – incontri .)

La contribuzione della retta, se prevista, a cura dell'utente, dovrà essere versata direttamente all'amministrazione della Comunità Alloggio con modalità da concordarsi.

L'assenza del soggetto, sia volontaria che dovuta a ricovero ospedaliero, deve essere immediatamente comunicata al DSM-DP. Dopo 30 giorni di assenza il paziente si considera dimesso, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati dall'équipe inviante. I pagamenti sono effettuati a seguito di fattura elettronica: la Comunità Alloggio si impegna ad inviare il prospetto presenze mensile che evidenzierà le giornate di effettiva presenza (P), le giornate di assenza programmata/volontaria (A) e le giornate di ricovero ospedaliero (O). Il pagamento avverrà entro sessanta giorni dalla ricezione della suddetta documentazione amministrativa.

Art. 3

Durata e validità dell'accordo

Il presente accordo è in vigore dal 01.01.2021 e scade il 31.12.2021 con sanatoria del periodo compreso fra la data del 1° gennaio 2021 e la data di effettiva sottoscrizione del presente atto.

Può essere disdetto da una delle parti contraenti almeno due mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Potrà essere risolto o modificato nel caso in cui l'Azienda USL di Piacenza adottasse una regolamentazione omogenea su tutto il territorio provinciale dei rapporti con le strutture che erogano servizi "a bassa intensità" o anche a fronte di norme nazionali e regionale in materia di interventi a bassa intensità assistenziale residenziale.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente accordo anche a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti col medesimo.

Per ogni controversia in ordine alla esecuzione del presente accordo è competente il Foro di Piacenza.

Art. 4

Trattamento dei dati personali

In relazione al trattamento dei dati personali le parti si impegnano ad osservare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e Dlgs 196/2003 così come modificato dal Dlgs. 101/2018).

Le parti convengono che l'Azienda Sanitaria Locale in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti provvederà, con atto separato alla presente, alla nomina della Struttura a responsabile del trattamento dei dati così come previsto dall' art. 28 del regolamento UE 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto:

Ing. Luca Baldino Direttore Generale – Legale Rappresentante

_____ Azienda U.S.L. di Piacenza

Dott. Francesco Botteri Legale Rappresentante

ASP Azalea di Borgonovo Val Tidone

(Atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 D.P.R. 26.04.1986 n.131)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Castel San Giovanni, li 26/1/2022

Il Segretario